

**COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO**  
**Provincia di Venezia**

**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

DETERMINAZIONE N° 45      REG. PARTIC. SERV. RAGIONERIA  
N° 295                      REG. GENERALE 18/4/2011

**OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL TAR VENETO AL FINE DI CHIEDERE L'ANNULLAMENTO, OVVERO L'ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA, DEL DECRETO NR. 2/2011 DI DATA 31.3.2011, A FIRMA DEL DIFENSORE CIVICO REGIONALE DEL VENETO DI NOMINA DEL COMMISSARIO AD ACTA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, CONFERIMENTO INCARICO LEGALE, APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO**

**Premesso che** il Commissario Straordinario, dr. Natalino Manno, con proprio provvedimento n. 83 in data 12.04.2011, assunto con i poteri della Giunta comunale:

1. deliberava di costituire il Comune di San Michele al Tagliamento nel giudizio avanti al TAR Veneto al fine di chiedere l'annullamento, ovvero l'accertamento della nullità, previa sospensione dell'efficacia, del decreto nr. 2/2011 di data 31.3.2011, a firma del difensore civico regionale del Veneto di nomina del Commissario *ad acta*;
2. dava atto che ad ogni adempimento conseguente alla suddetta deliberazione, ivi compresi il conferimento dell'incarico di patrocinio legale, l'approvazione e sottoscrizione del disciplinare d'incarico, nonché l'assunzione di apposito impegno di spesa, avrebbe provveduto con successiva determinazione il dirigente del Settore Economico – Finanziario;
3. dava atto, infine, che l'incarico di patrocinio legale degli interessi dell'ente sarebbe stato affidato al medesimo avvocato di cui l'incarico di patrocinio legale degli interessi dell'ente verrà affidato al medesimo avvocato di cui parere legale, assunto al prot. gen. n. 42603 del 17/12/2010;

**Richiamata**, come parte integrante e sostanziale della presente determinazione, la citata deliberazione n. 83 del 12.04.2011 del Commissario Straordinario, dr. Natalino Manno, assunta con i poteri della Giunta comunale;

**Rilevata**, pertanto, la necessità di dare esecuzione a quanto disposto con detta deliberazione dal Commissario Straordinario, procedendo al conferimento dell'incarico di patrocinio degli interessi del Comune nel giudizio in argomento al medesimo studio professionale di cui parere legale, assunto al prot. gen. n. 42603 del 17/12/2010;

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico sull'ordinamento degli enti locali, ed in particolare:

- l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- gli artt. 183 e 191 che disciplinano le procedure per l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegno di spesa;

**Richiamata** la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Lombardia, n. 29 del 12.05.2008, nella quale si afferma testualmente che *“Con specifico riguardo all’incarico conferito ad un libero professionista, avvocato o notaio, esterno all’amministrazione, va distinta l’eventualità della richiesta di una consulenza di studio o di ricerca destinata a sfociare in un parere ricognitivo di una data questione, rispetto al patrocinio giudiziale o alla rappresentanza legale, ovvero ancora al magistero notarile.*

*La prima ipotesi rientra nell’alveo della previsione di cui all’art.3 commi da 54 a 57 della legge finanziaria per il 2008. La seconda serie di casi, di contro, esorbita dal concetto di consulenza, apparendo più adeguato ricondurre la fattispecie nell’ambito dell’appalto di servizi legali specificati nell’allegato 2B del D. Lgs. 163/2006, assoggettati alle sole norme richiamate dall’art. 20 del citato decreto, nonché ai principi stabiliti dal successivo art. 27 (trasparenza, economicità, efficacia, imparzialità, proporzionalità e non discriminazione).”;*

**Richiamata** la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Veneto, n. 7 del 14.01.2009, in cui è stato argomentato che la difesa in giudizio vada inquadrata nella categoria 21 “servizi legali” contemplata nell’allegato IIB del D. Lgs. n. 163/2006, relativo ai servizi esclusi in parte dall’ambito di applicazione del codice degli appalti pubblici e per i quali devono essere osservate le norme di cui agli artt. 20 e 27 del codice stesso;

**Rilevato** che in effetti l’incarico al legale può essere qualificato all’interno del cottimo fiduciario, quale procedura negoziata in cui le acquisizioni in economia avvengono mediante affidamento da parte della stazione appaltante a terzi (art. 125, co. 4);

**Richiamato**, altresì, il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

**Richiamato**, infine, il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti che:

- all’art. 13, comma 2, lettera yy, recita testualmente: *“L’acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all’oggetto ed ai limiti di importo delle seguenti tipologie di spesa: ... omissis ... yy) per l’affidamento di servizi finanziari, bancari, legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, economica ed amministrativa;”*
- all’art. 13, comma 5, recita testualmente: *“Per importi inferiori a 20.000,00 è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, mediante determinazione di impegno di spesa.”*

**Rilevato** che l’art. 2, comma 2.bis, del D.L. 04.07.2006, n. 223 (conv. nella L. 04.08.2006, n. 248) ha introdotto un ultimo comma nell’art. 2233 del c.c., che recita testualmente: *“Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali”;*

**Visto** il preventivo presentato dallo Studio Legale Associato Zambelli Tassetto, assunto al prot. n. 12752 del 14.04.2011 per totali € 9.984,00;

**Visto** l’allegato schema di disciplinare di incarico, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e unitamente si approva;

**Visti:**

- l’art. 63 dello Statuto comunale, avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;
- la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 dd. 04.01.2011, assunta con i poteri della Giunta comunale, con la quale è stata disposta la proroga transitoria del Piano Risorse ed Obiettivi 2010 (P.R.O.) per la durata dell’esercizio provvisorio;
- il vigente Regolamento di contabilità e, in particolare, gli artt. 34 e 35 che definiscono le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

- il decreto sindacale n. 2 del 12.4.2011, di incarico del Dirigente del Settore Economico – Finanziario;

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato;

### DETERMINA

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto della deliberazione del Commissario Straordinario, dr. Natalino Manno, assunta con i poteri della Giunta comunale, n. 83 in data 12.04.2011;
1. di conferire all'avv. Franco Zambelli – dello Studio legale Zambelli, corrente in Mestre, via Cavallotti, 22 (partita I.V.A. 00776350274), l'incarico di rappresentanza legale del Comune di San Michele al Tagliamento nel giudizio avanti al TAR Veneto al fine di chiedere l'annullamento, ovvero l'accertamento della nullità, previa sospensione dell'efficacia, del decreto nr. 2/2011 di data 31.3.2011, a firma del difensore civico regionale del Veneto di nomina del Commissario *ad acta*;
3. di dare atto che la procura *ad litem* verrà sottoscritta dal Commissario Straordinario, dr. Natalino Manno, con i poteri del Sindaco, atteso che, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del vigente Statuto comunale, "...il Sindaco ha la rappresentanza del Comune, compresa la rappresentanza legale in giudizio...";
4. di dare atto, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione del presente incarico, che il Codice Identificativo Gara (CIG), da indicare nei documenti fiscali e contabili relativi alle liquidazioni di competenze, è il seguente: 2010687765;
5. di approvare lo schema di disciplinare di incarico che viene allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
6. di dare atto che le spese discendenti dal presente provvedimento, che si quantificano provvisoriamente in complessivi € 9.984,00 (IVA e CPA inclusi), vengono impegnate al cap.60/1 alla voce "spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e pareri legali vari" del Bilancio 2011;
7. di demandare ad atti successivi l'eventuale integrazione di impegno, previa comunicazione del legale succitato;
8. di dare atto che la presente determinazione:
  - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
  - va comunicata, per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
  - va pubblicata all'Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi;
  - va inserita nella raccolta delle Determinazioni, tenuta presso il servizio Segreteria, oltre che in quella del servizio competente.

Addì, 16.04.2011



**IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO**

**Dott.ssa Anna Maria Zoppé**

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Addl, 16/11/04



Il Dirigente del Settore Economico- Finanziario  
Dott.ssa Anna Maria Zoppé

Copia della presente determinazione viene trasmessa a :

<input type="checkbox"/> Assessori .....	<input type="checkbox"/> Commercio .....
<input type="checkbox"/> Tributi .....	<input type="checkbox"/> Demografico .....
<input type="checkbox"/> Patrimonio .....	<input type="checkbox"/> Assistenza.....
<input checked="" type="checkbox"/> Segreteria .....	<input type="checkbox"/> Casa di Riposo .....
<input type="checkbox"/> Contratti .....	<input type="checkbox"/> Urbanistica .....
<input type="checkbox"/> Polizia Locale .....	<input type="checkbox"/> Lavori Pubblici .....
<input type="checkbox"/> Cultura .....	<input type="checkbox"/> Depuratore .....
<input type="checkbox"/> Personale .....	<input type="checkbox"/> Biblioteca .....
<input checked="" type="checkbox"/> Ragioneria .....	<input type="checkbox"/> Turismo .....
<input type="checkbox"/> Trasporti .....	<input checked="" type="checkbox"/> Albo pretorio .....
<input type="checkbox"/> Economato .....	<input type="checkbox"/> Ufficio del Sindaco .....

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno ..... per 15 giorni consecutivi.

Addl.....

IL MESSO

.....

.....  
659  
791  
601  
1  
.....

**COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO**

**PROVINCIA DI VENEZIA**

**ATTI NON A REP. N.**

**DISCIPLINARE DI INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI**

Tra

Il Comune di S. Michele al Tagliamento, (di seguito: Comune), in persona del dirigente del Settore di Competenza dott.ssa Anna Maria Zoppé, legittimata ai sensi dell'art. 107 D.Lgs. n. 267/2000, domiciliato per la carica presso il Comune stesso, con sede in San Michele al Tagliamento, piazza Libertà 2, (C.F. 00325190270);

E

l'Avvocato Franco Zambelli (di seguito: legale) – dello Studio legale Zambelli, corrente in Mestre, via Cavallotti, 22 (partita I.V.A. 00776350274);

Premesso:

-Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 12.04.2011 veniva autorizzata la costituzione in giudizio del Comune di San Michele al Tagliamento avanti al TAR Veneto al fine di chiedere l'annullamento, ovvero l'accertamento della nullità, previa sospensione dell'efficacia, del decreto nr. 2/2011 di data 31.3.2011, a firma del difensore civico regionale del Veneto di nomina del Commissario *ad acta*;

-Che con la medesima deliberazione veniva autorizzato il legale rappresentante del Comune a sottoscrivere il relativo mandato e demandato, altresì, al Dirigente del competente settore l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali;

- Che con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, è stato approvato

lo schema del presente disciplinare ed impegnata la relativa e preventiva spesa;

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento del seguente incarico:

1) L'incarico ha per oggetto l'incarico di patrocinio legale degli interessi del Comune di San Michele al Tagliamento nel giudizio avanti al TAR Veneto al fine di chiedere l'annullamento, ovvero l'accertamento della nullità, previa sospensione dell'efficacia, del decreto nr. 2/2011 di data 31.3.2011, a firma del difensore civico regionale del Veneto di nomina del Commissario *ad acta*;

2) Per quel che concerne il patrocinio legale, il legale ha preventivamente quantificato per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, un compenso onnicomprensivo di Euro 9.984,00.

Il legale affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente incarico. Il Codice Identificativo Gara (CIG), da indicare nei documenti fiscali e contabili relativi alle liquidazioni di competenze, è il seguente:

2010687765.

L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento al legale incaricato e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna a tutte le spese di lite, anche superiori a quanto previsto nel primo periodo di questo punto, il legale nominato si riterrà comunque interamente soddisfatto di ogni sua competenza ed avere nella misura innanzi determinata.

Salvo quanto previsto e stabilito al successivo punto n. 5, il compenso come sopra pattuito viene ritenuto da entrambe le parti congruo e soddisfacente per

l'incarico professionale conferito.

3) Per il sostegno alle spese di causa il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula della presente convenzione e dietro richiesta del legale incaricato, una somma di Euro \_\_\_\_\_, che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione, detratti, altresì, gli ulteriori acconti successivi.

4) Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo appositi pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune.

L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione ai pareri forniti. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività di patrocinio, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

5) Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa. Allorquando, pertanto, gli acconti percepiti fossero

divenuti insufficienti per il prosieguo della difesa il legale dovrà tempestivamente avvertire il Comune affinché quest'ultimo provveda ad assumere ulteriore impegno di spesa, seppure presuntivo, per consentire al legale il prosieguo dell'incarico. In mancanza dell'impegno integrativo e/o aggiuntivo il legale potrà abbandonare la difesa previa comunicazione scritta, con esonero dello stesso da ogni responsabilità professionale.

Attesa la particolare natura delle spese legali, confermata a più riprese dalla giurisprudenza della Suprema Corte - in quanto trattasi di spese non prevedibili in sede di conferimento dell'incarico, la cui scadenza è incerta e che quindi comportano una complessa gestione contabile per l'Ente - il legale non potrà rimettere parcelle per il pagamento oltre il 15 novembre di ciascun anno. Le parcelle ricevute al protocollo comunale oltre quella data saranno restituite con invito a produrle nel successivo esercizio finanziario senza che ciò possa dar luogo a ristoro o ad interessi di alcun genere.

6) L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c.. A tal fine il legale nominato si impegna a



comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

7) Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

8) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2).

9) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

10) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della

legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto.

11) Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

12) La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

13) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile.

14) Le eventuali spese inerenti al presente contratto sono a carico del legale.

La presente scrittura privata è redatta in due originali, di cui uno per l'eventuale registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86.

San Michele al Tagliamento, li .....

PER IL COMUNE

IL PROFESSIONISTA

Dott.ssa Anna Maria Zoppé

Avv. Franco Zambelli

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2), 4) e 6).

PER IL COMUNE

IL PROFESSIONISTA

Dott.ssa Anna Maria Zoppé

Avv. Franco Zambelli